

ATTO COSTITUTIVO dell'Associazione NuoviStilidiVita

Il giorno 30 ottobre 2008 alle ore 14.30 in Milano, piazza Mirabello 2, presso Studio Bellavite Pellegrini, si riuniscono per costituire un'associazione culturale i seguenti signori:

- Alberto Brugnoli, nato a Milano (MI) il 21 maggio 1954, ed ivi residente in Via Nazario Sauro n. 11; C.F. BRGLRT54E21F205R, Esperto di Finanza Etica;
- Massimo Amato. Nato a Milano (MI) il 15 maggio 1963.ed ivi residente in Piazza Napoli, 36; C.F. MTAMSM63E12F205A, Ricercatore Universitario
- Giovanni Scudo nato a Crespano del Grappa (TV) il 07 03 1944 residente in via Melzi d'Eril 21 20154 Milano; CF SCDGNN44C07D157Q, Professore ordinario Universitario
- Anna Meroni, Nata a Milano il 29 07 1968 ed ivi residente, in via S. Maria Fulcorina 20, 20123; codice fiscale: MRN NNA 68L69F205J, Ricercatrice Universitaria
- Filippo Bellavite Pellegrini, nato a Milano il 10 febbraio 1971, ed ivi residente in Via Spallanzani 16, C.F. BLLFPP71B10F205D, Dottore Commercialista.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il dott.. Alberto Brugnoli il quale a sua volta nomina segretario la dott.ssa Anna Meroni.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione.

Dopo aver letto lo Statuto dell'Associazione ed aver discusso ampiamente sulle finalità dell'Associazione i signori suddetti convengono quanto segue:

- è costituita un'Associazione Culturale denominata "NuoviStilidiVita";
- l'Associazione ha sede in Milano (Mi), piazza Napoli, 36.
- Scopo dell'Associazione è promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile, dal punto di vista territoriale, etico ed economico.
- l'Associazione non ha scopo di lucro;
- l'Associazione è retta da uno Statuto redatto secondo i principi di cui all'art. dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dalle norme ed i principi della legge 383/2000

Il Presidente dà inoltre lettura dello Statuto, che viene approvato all'unanimità.

I presenti accettano in qualità di soci fondatori anche i signori:

- Alessio Surian, nato a Padova il 14 aprile 1964 residente a Padova (35141), via Divisione Folgore 17 SRN LSS 64D14G224S
- - Andrea Calori nato a Milano il 05.06.66 residente in p.za VI Febbraio 22, 20145 Milano CLR NDR 66H 05 F205F,

Assenti nella presente assemblea costitutiva.





I presenti eleggono quali membri del primo Consiglio direttivo, che resteranno in carica fino al termine previsto dall'art. 10 dello Statuto i seguenti signori:

Alberto Brugnoni	Presidente
Massimo Amato.	Vicepresidente
Filippo Bellavite Pellegrini	Consigliere

Milano, 30 ottobre 08


Il Presidente

Alberto Brugnoni



Il Segretario

Anna Meroni.



Statuto dell' Associazione Culturale "NuoviStilidiVita"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione Culturale denominata "NuoviStilidiVita", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale a Milano, in piazza Napoli 36. La sede potrà essere spostata con semplice delibera della Assemblea ordinaria purché all'interno del Comune di Milano.

L'associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente l'associazione si configura quale "Associazione Culturale".ed e' disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Art. 2 - Idealità e Scopi

Considerato che l'insieme degli elementi sui quali si basa ogni modello socio-economico che sia sostenibile nel lungo periodo in tutti i suoi aspetti - sociali, economici e ambientali - è da considerare come un patrimonio di beni comuni di cui avere cura, prima ancora che come una risorsa da utilizzare

Che tale patrimonio è composto da beni, di norma immateriali che, pur non essendo misurabili, incidono fortemente sull'economia e sulla sostenibilità quali: beni ambientali (qualità delle acque e dell'aria; qualità del territorio e dell'ambiente urbano; materie prime; risorse energetiche; ecc.); beni sociali (identità; salute; regole di mercato; partecipazione alle scelte; ecc ...); beni culturali e cognitivi (accesso a opportunità di apprendimento e formazione, all'istruzione; all'informazione; alle tecnologie; ecc...)

Che tale patrimonio è declinato in misura diversa in ciascun territorio e la sua specifica combinazione dà vita a un *valore aggiunto territoriale* a cui riferire politiche di sviluppo che tengano conto delle differenze fra i diversi contesti territoriali

Che la cura di questo patrimonio territoriale è messa a rischio dalla combinazione di fattori globali e di processi economici locali non adeguati, e il suo venire meno comporta un aumento della fragilità dei sistemi socioeconomici, con effetti sia a livello macro sia nelle relazioni fra sistemi

Che la cura di questo patrimonio non fa necessariamente riferimento a una divisione di ruoli prefissata fra pubblico e privato, ma implica scelte, sistemi di regolazione e strumenti capaci di declinare in modo nuovo il senso di ciò che è pubblico anche al di là della sua identificazione con lo Stato e le sue articolazioni

Che l'approccio partecipativo alla costruzione di scenari socio-economici sostenibili e di azioni concrete costituisce una parte sostanziale del *valore aggiunto territoriale* e una modalità specifica di costruzione di attori territoriali e di rete

L'associazione intende svolgere attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale:

L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

1) impegnarsi a una riflessione profonda sui presupposti dei modelli socio-economici su cui si basano le attuali politiche, riflessione richiesta dal cambiamento dei rapporti tra ciascun territorio e gli scenari globalizzanti che si stanno sempre più affermando

2) contribuire a definire uno scenario culturale di riferimento, modelli di intervento e azioni concrete prendendo in considerazione e intervenendo sulle componenti sia sociali, sia economiche, sia territoriali e ambientali




3) attivare rapporti con università, centri di ricerca, istituzioni, associazioni, movimenti e altri soggetti pubblici, privati e associativi che condividano gli orientamenti dell'Associazione

4) promuovere, nell'ambito di questi rapporti, ricerche, iniziative culturali e di formazione e azioni sul campo volte a indirizzare politiche locali, sovralocali e di rilevanza generale in ordine ai temi e agli approcci sopra indicati.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente, quando necessari, saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, se l'associazione raggiungerà l'estensione della base associativa distribuita su base nazionale, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Anche il regolamento di amministrazione, con cui realizzare la concreta attuazione del presente statuto, è basato su criteri di democrazia e uguaglianza di diritti fra tutti gli associati.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento di amministrazione approvato prima della presentazione dell'istanza.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato; non può essere dichiarata l'esclusione di un socio per fatto commesso prima che l'evento fosse contemplato nel regolamento di amministrazione quale causa di esclusione.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ed in assenza di nomina di quest'organo, all'Assemblea dei soci.



Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale ed sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota annuale) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione, conformità con i regolamenti associativi approvati;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- * lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;



- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto .

Art. 7 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- * il Presidente,
- * il Consiglio direttivo,
- * l'Assemblea dei Soci

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei revisori;
- Collegio dei garanti .

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, e, nelle more dell'approvazione dello stesso, deve essere convocata almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata anche tramite



posta elettronica all'indirizzo indicato dal socio al momento dell'iscrizione e trascritto nel registro dei soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Comitato direttivo;
- Eleggere il Presidente dell'Associazione;
- Approvare il regolamento di amministrazione;
- Approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- Approvare l'importo annuale delle quote associative,
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- Approvare la relazione annuale sulle attività;
- Approvare i verbali delle proprie sedute;
- Modificare la sede dell'associazione.
- Eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;
- Eleggere il Collegio dei probiviri, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione .

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da due a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- * predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- * formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- * elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- * elaborare il rendiconto economico;
- * elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- * predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente .



Art. 11 - Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti dei presenti.

Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti di gestione ordinaria e straordinaria indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice- Presidente hanno firma libera per la gestione ordinaria.

Art.17 - Collegio dei Revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.

Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art.18- Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 19 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20. Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Brugnani'.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.